

Investire in **pmi** innovative ne mette a rischio la qualifica

FLAVIO NOTARI

Per l'iscrizione nella sezione speciale del **registro delle imprese** dedicata alle **Pmi** innovative, occorre verificare, tra l'altro, che le **imprese** siano **Pmi** «come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce». Tuttavia, l'interpretazione letterale dell' art.4, comma 1 del dl 24 gennaio 2015, n.3 (c.d. Investment Compact) pone dei possibili conflitti con la ratio della normativa che mira, tra l'altro a internazionalizzare l'ecosistema italiano dell'imprenditoria innovativa rendendo lo stesso più attrattivo per i flussi internazionali di capitale e a moltiplicare i legami tra **imprese** tradizionali e nuove **imprese** innovative. In base alla Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/Ce, recepita dal nostro ordinamento dal decreto del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) 18

aprile 2005, rientrano nella categoria delle **Pmi**, le **imprese** con (i) numero degli occupati inferiore a 250; (ii) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Tuttavia, la definizione di **Pmi**, prevede anche che l'impresa debba essere «autonoma» nell'accezione specificata dall' art.3 della Raccomandazione, potendo qualificarsi tale l'impresa non identificabile come «associata» o «collegata» (si veda tabella). L' art. 3 del decreto, chiarisce che nel caso in cui l'impresa sia associata a una o più **imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell' attivo patrimoniale dell' impresa si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, i dati dell' impresa o delle **imprese** situate immediatamente a monte o a valle dell' impresa medesima. Lo stesso articolo aggiunge «ai fini della determinazione dei dati delle **imprese** associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle **imprese** che sono collegate a tali **imprese** associate». Nel caso in cui l'impresa sia collegata ad una o più **imprese**, ai dati dell' impresa si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio



di tali **imprese**. L' art. 3, comma 6 del decreto, inoltre prevede che «devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali **imprese** associate alle **imprese** collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4». Agli uffici delle camere di commercio, anche alla luce dei chiarimenti espressi dal Mise nella recente circolare del 14 febbraio 2017, n. 3696/C, non compete tale ordine di verifiche. Se fosse confermata la rigida interpretazione letterale, anche l' investimento di corporate venture capital in una **pmi** innovativa, a esempio, potrebbe determinare la perdita della qualifica di **pmi** dell' impresa target, disincentivando, nei fatti, l' afflusso di capitali, anche stranieri, verso le **imprese** innovative, in aperto contrasto con la finalità della norma. Chiarimenti, inoltre, sono opportuni per i legali rappresentanti delle **imprese** innovative che, per iscriversi (e mantenere l' iscrizione) nella sezione speciale del **Registro delle imprese**, hanno reso dichiarazioni passibili delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, oltre che per scongiurare, in sede di verifica, il disconoscimento dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445 cit.).